



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 38**

Riunione del 26 aprile 2012

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente/Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente

**42.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- PALLAVOLO COGEMAL ssd rl n.p. Presidente p.t.
- MALANGONE CARMINE n.q. Presidente p.t. Pallavolo Cogemal.**

Svolgimento del procedimento

Con comunicato n. 90 del 2012 il Giudice di Lega

- Visto l'art.4 comma 5 del Regolamento per le procedure Conciliative di serie A1 e A2 Femminile per l'annata sportiva 2011/2012;
- Visto l'art.5 del Regolamento di Ammissione ai Campionati di serie A1 e A2 Femminile per l'annata sportiva 2011/2012;
- Visto l'art.63bis del Regolamento Giurisdizionale Fipav;
- Lette le segnalazioni del Segretario Generale della Lega riferite alla Società Pallavolo Cogemal ssd rl, trasmesse dalla Segreteria della Camera di Conciliazione serie A femminile in data 6 Aprile 2012, con cui si evidenziavano:
 1. Comunicazione del sig. GUIDO CACCAMO del 3 aprile 2012, con cui si segnalava il mancato pagamento da parte della Società della 1° rata scadente il 31 marzo 2012, stabilita in Camera di Conciliazione Lega serie AF del 20 gennaio 2012 e relativa al credito delle atlete , dallo stesso patrocinate, Alice Lo Cascio, Daniela Nardini e Alessandra Petrucci;
 2. Comunicazione del sig LEONARDO CAPONI del 4 aprile 2012, con cui si segnalava il mancato pagamento da parte della Società della 1^ rata scadente il 31 marzo 2012, stabilita in Camera di Conciliazione del 20 gennaio 2012 e relativa al credito dell'atleta, dallo stesso patrocinate , Monika Kucerova;
 3. Comunicazione della società AEFPE MANAGEMENT del 5 aprile 2012, con cui si segnalava il mancato pagamento da parte del sodalizio deferito, della 1° rata scadente il 31 marzo 2012 , stabilita in Camera di Conciliazione del 20 gennaio 2012 e relativa al credito dell'atleta, dalla stessa società patrocinate, Beatrice Zanotti;
 4. Comunicazione della Società GOLD SPORT del 6 aprile 2012, con cui si segnalava il mancato pagamento da parte del sodalizio



deferito della 1° rata scadente il 31 marzo 2012, stabilita in Camera di Conciliazione del 20 gennaio 2012 e relativa al credito dell'atleta, dalla stessa società patrocinata, Isabella Zilio nonché del tecnico Mauro Marasciulo;

5. Mancato pagamento da parte del sodalizio deferito della 1° rata scadente il 31 marzo 2012 stabilita in Camera di Conciliazione del 20 Gennaio 2012 e relativa al credito dell'atleta Giuseppina Astarita, confermata dalla società patrocinante la stessa atleta, SPORT TEAM MANAGEMENT, con successiva comunicazione del 10 Aprile 2012.

- Evidenziato che tra la documentazione in atti e proveniente da fax del 4 aprile 2012 senza mittente e con l'assenza di alcuna lettera accompagnatoria, risultano esservi delle quietanze di pagamento, riconducibili alla Società PALLAVOLO COGEMAL ssd rl, che, seppur di difficile lettura, risultano di dubbia autenticità, posto che i timbri di quietanza della Banca della Campania filiale di Pontecagnano Fasano, ancorchè senza data, paiono tutti identici, facendoli ritenere frutto di un grossolano fotomontaggio;
- Ritenuto che tale comportamento rientri nella fattispecie di cui all'art. 5 punto c) del Regolamento Ammissione ai Campionati di serie A1 e A2 femminile per l'annata sportiva 2011/2012;
- Annotato che nonostante le mail di sollecito della Segreteria Generale di Lega in data 5 e 10 aprile 2012, il sodalizio deferito non ha prodotto alcuna contabile di pagamento della 1° rata scadente il 31 marzo 2012, stabilita in Camera di Conciliazione del 20 gennaio 2012 verso le atlete Alice Lo Cascio, Daniela Nardini, Alessandra Petrucci, Monika Kucerova, Beatrice Zanotti, Isabella Zilio, Giuseppina Astarita e del tecnico Mauro Marasciulo;
- Constatato che i fatti legati all'inadempimento della società Pallavolo Cogemal ssd, risultano acclarati documentalmente, anzi confermati da una mail del 10 aprile 2012;
- Considerato l'art. 5 punto 3 del Regolamento Ammissioni;

Ordinata alla Lega Pallavolo Serie A Femminile, l'immediata escussione della fideiussione depositata dalla società PALLAVOLO COGEMAL, deferiva a questa CGN la stessa società COGEMAL ssd rl proponendo, per il combinato disposto dell'art.5 punti c) e d) [erroneamente indicato con la lettera c] del Regolamento di Ammissione ai Campionati di serie A1 e A2 femminile per l'annata sportiva 2011/2012, la penalizzazione di PUNTI 10



(dieci) nella classifica di REGULAR SEASON della corrente Stagione Sportiva.

Deferiva altresì alla CGN, per il combinato disposto dell'art.5 punti c) e d) [erroneamente indicato con la lettera c] del Regolamento di Ammissione ai Campionati di serie A1 e A2 Femminile per l'annata sportiva 2011/2012, il legale rappresentante p.t. della società pallavolo COGEMAL ssd rl, proponendone l'interdizione di anni 6 (sei) da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di Società di Lega.

La CGN, disposte le rituali convocazioni, fissava per la discussione del procedimento disciplinare la riunione del 26 aprile 2012.

Alla stessa risultavano presenti : per la Lega Pallavolo Serie A femminile il dr. Marco Brunale il quale confermava le richieste , per gli incolpati il Sig. Carmine Marangone il quale, ammettendo il mancato pagamento degli importi concordati dinanzi alla Camera di Conciliazione , contestava peraltro di essere l'autore o mittente , ovvero potersi riferire al sodalizio rappresentato l'invio del fax contenente il falso grossolano, chiedeva pertanto applicarsi il minimo edittale per la sola violazione del punto 1 dell'art. 5 citato e non luogo a sanzione per l'altra contestazione.

Osserva la CGN

Ai sensi del comma 5 dell'art. 4 del Regolamento per le procedure conciliative Lega Pallavolo Serie A femminile: *"Le parti devono dare esecuzione all'accordo nei termini stabiliti dallo stesso e depositare presso la Segreteria Generale della Lega Pallavolo Serie A Femminile entro cinque giorni da ogni scadenza prevista nei verbali idonea liberatoria – quietanza sottoscritta dai tesserati, che hanno partecipato alla Camera di Conciliazione, attestante il pagamento degli importi previsti nei verbali ed alle scadenze indicate od in alternativa idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto indicato nel verbale medesimo.*

In caso di mancato deposito di quanto sopra la Lega, previa messa in mora comunicata ad entrambe le parti, procede automaticamente all'escussione della fideiussione depositata ed a trasmettere gli atti alla Federazione Italiana Pallavolo per l'applicazione delle sanzioni sportive previste dal Regolamento Ammissione e dall'ordinamento Federale."

Orbene, proprio in un caso concernente lo stesso sodalizio, questa Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi in merito alla perentorietà dei termini contemplati dalle norme che impongono alla società che intenda partecipare al massimo campionato di adempiere agli obblighi economici assunti nei confronti delle atlete, dovendosi tale perentorietà ritenere, ove possibile, ancor più cogente per il caso di



termini fissati autonomamente dalle parti dinanzi alla Commissione di Conciliazione. (v. comunicato n. 23 corrente stagione)

L'art. 5 del Regolamento di Ammissione Campionati Nazionali Serie A1 – A2 femminile comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel minimo e nel massimo connesse al mero superamento degli indicati termini perentori, senza possibilità di esimenti, consentendo unicamente al Giudice Sportivo la valutazione discrezionale nell'applicazione della misura della sanzione richiesta dal Giudice di Lega.

Secondo l'art. 5 del Regolamento di Ammissione ai Campionati di Serie A1 e A2 femminile, infatti *"Ferme le sanzioni disciplinari già previste dai Regolamenti di Giustizia della Fipav, in caso di deferimento di società sportive o di tesserati per violazione di norme previste dal presente Regolamento saranno applicate dai competenti Organi di Giustizia Federale le seguenti sanzioni ... (omissis)...."*

c) accertata non veridicità della documentazione prevista dal presente Regolamento, nei limiti ed entro i termini previsti:

- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione;

d) (per tale da intendersi il refuso c) Mancata osservanza, nei limiti ed entro i termini previsti dal presente Regolamento, delle scadenze riferite ai verbali di Camera di Conciliazione di Lega:

- interdizione da un minimo di un mese ad un massimo di tre anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di società di Lega per il rappresentante legale;

- penalizzazione da un minimo di 1 punto ad un massimo di 5 punti nella classifica di regular season della stagione."

Orbene, nel caso precedente, più sopra citato (v. comunicato n.23 corrente s.s.) la considerazione del tentativo di regolarizzare la posizione debitoria sotto scadenza dei termini e la considerazione del raggiunto accordo con le atlete, avevano indotto la Commissione Giudicante a contenere al massimo grado la sanzione applicata nei confronti degli incolpati.

Oggi, le segnalazioni delle parti creditrici attestano, con l'ammissione dell'incolpato, che i termini concordati dalle parti comparse dinanzi alla Commissione della Conciliazione sono stati ulteriormente violati (il precedente procedimento disciplinare si era originato dalla circostanza che la Camera di Conciliazione era stata adita oltre il termine regolamentare);



simile considerazione non consente di contenere la sanzione sulla violazione in parola al di sotto delle richieste della Lega.

Riguardo alla ulteriore, grave contestazione consistente nella grossolana falsificazione delle ricevute bancarie allegate in fotocopia ad un anonimo fax del 4 aprile 2012, confezionato e trasmesso nell'evidente tentativo di trarre in inganno, a proposito del mancato pagamento degli importi dovuti alle atlete, non sussiste agli atti prova certa che consenta di attribuirne la paternità ad alcuno degli incolpati, onde deve ritenersi il non luogo a sanzione per il capo in esame.

P.Q.M.

La CGN dispone:

- A) 5 punti di penalizzazione nella classifica di regular season nella stagione sportiva 2011-2012 a carico della Pallavolo Cogemal;
- B) Interdizione per 3 anni da qualsiasi incarico federale e di rappresentanza di Società di Lega al Sig. Carmine Malangone.

Roma, 27 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai